

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE L'ATTUAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NELL'ART. 126 TERDECIES DEL DLGS 1° SETTEMBRE 1993, N. 385, SULLA DISCIPLINA DEI SITI WEB PER IL CONFRONTO DELLE SPESE A CHIUNQUE ADDEBITATE DAI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

19 GIUGNO 2018

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

COMMA 1.

La definizione di "accreditamento" contenuta nel Regolamento (CE) n. 765/2008, recita: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.

Pertanto, per evitare la confusione tra la procedura attuata dall'Ente di accreditamento sugli organismi di certificazione e ispezione ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 e la procedura attuata dagli Organismi stessi si propone di eliminare al comma 1 lettera a. le parole "di accreditamento".

ARTICOLO 3 - ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE O ISPEZIONE

COMMA 1.

Si fa presente che l'accreditamento è una procedura di verifica della conformità riferita a norme tecniche che inquadrano i requisiti generali delle attività da sottoporre ad accreditamento, di cui le principali sono:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per le attività di ispezione
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per le attività di certificazione di sistemi di gestione
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per le attività di certificazione di prodotto, processo e servizio
- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 per le attività di certificazione delle persone
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per l'attività dei laboratori di prova e di taratura

Tuttavia l'accreditamento non viene rilasciato con riferimento alla sola norma tecnica generale, ma anche alle attività che il soggetto accreditato ha sottoposto ad accreditamento, attività che si definiscono "scopo di accreditamento".

La definizione dello scopo permette all'Ente di accreditamento, in particolare, di verificare e garantire specifici requisiti di competenza. Il Certificato di accreditamento riporta quindi il riferimento alla norma generale e allo scopo di accreditamento.

In particolare: per le attività di ispezione occorre definire l'oggetto dell'ispezione e per le attività di certificazione di prodotto/servizio/processo, occorre definire le caratteristiche del prodotto/servizio/processo. Definiti questi elementi, con l'accreditamento si verifica l'effettiva competenza (oltre a terzietà e indipendenza) dell'Organismo di ispezione o di certificazione a rilasciare i propri attestati.

Per evitare ambiguità nell'attività oggetto dell'accreditamento che deve essere posseduto dall'Organismo di certificazione o ispezione, si suggerisce quindi di fare riferimento direttamente al DM stesso, nei termini di cui all'art. 4 comma 5, in modo che i requisiti dell'attività di verifica che vi sono elencati siano verificati in sede di accreditamento.

Si suggerisce pertanto di sostituire il comma 1 come segue:

“1. L’organismo di certificazione o ispezione deve possedere un certificato di accreditamento specifico emesso, rispettivamente, a fronte della ISO/IEC 17065 o ISO/IEC 17020, che riporti nello scopo di accreditamento il riferimento alle attività di verifica dei Siti web di confronto ai sensi del comma 3 dell’articolo 126-terdecies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), introdotto con D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.”

COMMA 4.

Nel comma si raccomanda, con riferimento agli Organismi di ispezione o di certificazione, il possesso di una certificazione ISO/IEC 27001 che disciplina i sistemi per la gestione della sicurezza delle informazioni.

Tale certificazione sarebbe in contrasto con il possesso di un accreditamento e inoltre non sarebbe pertinente all’attività di verifica richiesta ai soggetti interessati. Si ritiene che il riferimento possa essere un refuso. In tal caso si dovrà eliminare la frase “e si raccomanda il possesso di una Certificazione accreditata ISO/IEC 27001”.

La raccomandazione del requisito è invece pertinente se riferita non all’Organismo di certificazione o ispezione, ma al sito web, pertanto il comma 4 potrebbe essere modificato come segue:

“4. Per il calcolo dei tempi di verifica si applica la ISO/IEC 27006, e i documenti IAF in vigore per i Sistemi di Gestione e si raccomanda **per il sito web di confronto** il possesso di una certificazione accreditata ISO/IEC 27001.”

ART. 4 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

COMMA 2.

Nel rispetto delle norme di riferimento per l’accreditamento, l’Organismo di certificazione o ispezione deve dare comunicazione dell’esito delle domande che riceve, con riferimento ai propri servizi accreditati, fornendo le motivazioni delle decisioni adottate.

E’ pertanto opportuno sostituire l’ultimo periodo come segue:

“Del rigetto, della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione al richiedente esplicitando le motivazioni del provvedimento preso.”

COMMA 3.

Per le stesse motivazioni riferite alla modifica suggerita per il comma 2., al termine del comma 3. è opportuno inserire la frase:

“Della decadenza viene data comunicazione al richiedente esplicitando le motivazioni del provvedimento preso.”

ART. 5 - CASI DI SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

COMMA 1.

L'articolo non contempla i casi nei quali l'attestazione di conformità, che è rilasciata sulla base di un rapporto contrattuale tra privati, viene meno per motivi diversi da quelli citati.

Sarebbe opportuno quindi inserire alla fine del comma:

d) altre motivazioni previste dalle norme di accreditamento.